

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 dicembre 2019, n. 296
Art. 24, comma 5 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale delle attività specialistiche ambulatoriali di Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia, Medicina Interna e Dermosifilopatia del poliambulatorio sito in Bari alla via Abate Gimma 78, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dalla Società "Cerbero S.r.l." alla Società "Centro Radiologico Laertino S.r.l.".

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari, presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La struttura polispecialistica "Cerbero S.r.l.", con sede in Bari alla Via Abate Gimma n. 78, risulta accreditata istituzionalmente con Determina Dirigenziale n. 370 del 18/12/2006 per le attività specialistiche di Ortopedia e Traumatologia, Medicina Interna, Reumatologia e Dermosifilopatia, ed accreditata istituzionalmente ex lege, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010, per l'attività specialistica ambulatoriale di Medicina fisica e riabilitazione.

L'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."*

L'art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."*

Con istanza trasmessa a mezzo Pec in data 19/11/2019 il Legale Rappresentante della Società "Centro Radiologico Laertino s.r.l.", premesso che:

“

- *La Centro Radiologico Laertino srl è una società autorizzata e accreditata giusto provvedimenti n. 2018/236/00156 del 03/04/2018 e DD n. 328 del 28/11/2006;*
- *Che in data 07/08/2019 prot. 13/2019 la Cerbero srl ha presentato ISTANZA DI VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 2 LEGGE REGIONALE N.9/2017 in capo alla scrivente Centro Radiologico Laertino srl (...);*
- *che con provvedimento 2019/14428 – Determina 2019/263/00854 – data di adozione 13/11/2019 il Comune di Bari ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dalla Cerbero srl PIVA 04284500727 alla Centro Radiologico Laertino srl PIVA 04028210724”,*

ha chiesto “IL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA CERBERO SRL (GIÀ DD. N. 370 DEL 18/12/2006 E SS. ADEMPIMENTI REGIONALI) ALLA CENTRO RADIOLOGICO LAERTINO SRL PER L'ATTIVITÀ DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, FISIATRIA, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, REUMATOLOGIA, MEDICINA INTERNA, DERMOSIFILOPATIA A VALERE DALLA DATA DELLA VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO (Allegata)

Si precisa che la sede operativa di erogazione dell'attività da volturare – già oggetto di ispezione come richiamata – continuerà ad essere in via Abate Gimma n. 78 Bari.”,

allegandovi la Determinazione n. 2019/14428 – 2019/263/00854 adottata il 13/11/2019, con cui il Direttore della Ripartizione Sviluppo Economico Pos Attività Produttive del Comune di Bari,

“PREMESSO CHE:

- *l'art. 4, co. 1, lett. a), L.R. 9/2017, recante “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, così come modificata dalla L.R. 65/2017 dispone che sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti “il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di cui all'articolo 7, previa verifica di compatibilità da parte della Regione, e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'art. 8, co. 4;*
- *ai sensi del citato art. 8, co. 4, al Comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, co 3, punto 3.2 come quella oggetto del presente provvedimento;*
- *il citato punto 3.2, co. 3, art. 5 ricomprende: “studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, tutte individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali, anche secondo le disposizioni di cui all'intesa Stato-regioni del 9 giugno 2016 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie in ambito odontostomatologico”; a partire dal 27/12/2017 sono, invece, ricomprese ai punti 1.6 e 1.7, co. 1, con competenza al rilascio della prescritta autorizzazione all'esercizio non più in capo ai Comuni, ma alla Regione “le strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”, come quella oggetto della presente autorizzazione;*

(...)

LETTA:

- *la nota di riscontro della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia prot. AOO_183/1770 del 07/02/2018, con la quale, pur confermando i contenuti del nuovo dettato legislativo, si comunica che con D.G.R. b. 142 del 6 febbraio 2018 è stato stabilito che “nelle more della determinazione del fabbisogno da parte degli uffici regionali e considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle strutture che erogano le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7, non dovrà essere presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione bensì direttamente istanza di autorizzazione all'esercizio ai Comuni territorialmente competenti, i quali, sia in relazione alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 65/2017 (27/12/2017) che per le istanze presentate successivamente, dovranno procedere al rilascio delle autorizzazione all'esercizio secondo la normativa previgente, senza dover richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale”;*

PRESO ATTO CHE:

- con domanda acquisita al protocollo in data 08/08/2019 con il n. 223482 è stato chiesto il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dalla "Cerbero s.r.l. (p.IVA 04284500727)" alla "Centro radiologico Laertino s.r.l. (p. IVA 04028210724)";

(...)

- Con nota prot.304456 del 06/11/2019, il soggetto istante ha comunicato di voler mantenere, come unico direttore sanitario per entrambe le sedi della stessa Società, la dott.ssa Elisabetta PARENTE;

(...)

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. 276594/UOR9 del 23/10/2019 (...) il SISP della ASL BA ha dichiarato che: "In riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione prodotta, nonché quella agli atti, ed effettuato idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 9, co. 2, L.R. 9/2017 si ATTESTA, esclusivamente, la presenza dei requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale per l'esercizio dell'attività specialistica poliambulatoriale, nelle branche di Fisiokinesiterapia, Reumatologia, Ortopedia, Fisiatria, Dermatologia, Medicina Interna, Cardiologia, Geriatria e Medicina del Lavoro, nella struttura sanitaria ubicata in Bari, via Abate Gimma n. 78, già autorizzata con provvedimento prot. n. 35403/UOR 9 del 28/02/2007";

RILEVATO CHE:

- l'art. 9 co. 2, L.R. 9/2017 e s.m.i., stabilisce che "L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.";

(...)

RITENUTO di dover procedere al rilascio della richiesta autorizzazione, in virtù delle citate disposizioni regionali e stante la regolarità e la completezza della domanda;

(...)",

ha autorizzato "ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, co. 2, L.R. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dalla "Cerbero s.r.l. (p. IVA 04284500727)" alla "Centro radiologico Laertino s.r.l. (p. IVA 04028210724) dell'autorizzazione prot. 35403/UOR 9 del 28/02/2007;

Titolare: Centro radiologico Laertino s.r.l. (p. IVA 04028210724);

Legale rappresentante: Dott. Federico Guidoni (...);

Sede legale: via della Resistenza n. 86 - Bari;

Denominazione e ubicazione della struttura: Centro radiologico Laertino s.r.l., via della Resistenza 86 – Bari;

Tipologia delle prestazioni autorizzate: Attività specialistica poliambulatoriale nelle branche di Fisiokinesiterapia, Reumatologia, Ortopedia, Fisiatria, Dermatologia, Medicina Interna, Cardiologia, Geriatria e Medicina del Lavoro (L.R. 9/2017 e s.m.i., art. 5, co. 1, punto 1.7. – D.G.R. 142/2018);

(...)

Nome e titoli accademici del responsabile sanitario:

Dott.ssa Elisabetta PARENTE (...) laureata in Medicina e chirurgia (...) specializzata in Radiodiagnostica (...) iscritta all'albo dei Medici Chirurghi della provincia di Bari(...)."

Con Pec del 22/11/2019 la Ripartizione Sviluppo Economico Attività Produttive del Comune di Bari ha trasmesso la Determinazione n. 2019/14962 – 2019/263/00874 adottata in pari data, con cui il Direttore della medesima Ripartizione, "(...) RILEVATO CHE:

- per mero errore materiale, nella citata D.D. n. 2019/263/00854 del 13/11/2019, al punto sub 1) della parte dispositiva, al paragrafo rubricato "Denominazione e ubicazione della struttura" è stata erroneamente indicata quale ubicazione della struttura "via della Resistenza 86" anziché via Abate Gimma 78;

(...)",

ha disposto di "RETTIFICARE la D.D. n. 2019/263/00854 del 13/11/2019 con la quale è stato disposto il

trasferimento di titolarità dell'autorizzazione prot. 35403/UOR 9 del 28/02/2007 dalla "CERBERO SRL" (P.IVA04284500727) alla "CENTRO RADIOLOGICO LAERTINO SRL" (p. IVA 04028210724) indicando al paragrafo rubricato "Denominazione e ubicazione della struttura" l'esatta ubicazione della struttura, ossia via Abate Gimma 78;".

Con Pec del 2/12/2019 il Legale Rappresentante della Società "Centro Radiologico Laertino s.r.l." ha trasmesso, ad integrazione dell'istanza di trasferimento della titolarità dell'accreditamento dalla "Cerbero S.r.l." alla "Centro Radiologico Laertino S.r.l.", copia della Determinazione 2019/263/00874 del 22/11/2019 della Ripartizione Sviluppo Economico Pos Attività Produttive del Comune di Bari innanzi detta e copia del "CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI RAMO DI AZIENDA SOTTOPOSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA", Rep. n. 80325, Racc. n. 14832 a firma del Dott. Paolo Menichini Notaio in Milano, registrato presso l'Agenzia delle entrate Ufficio Territoriale MILANO DP I il 01/08/2019 n. 18780 Serie 1T, dal quale risulta, tra l'altro, quanto segue:

"Tra le sottoscritte parti: "CERBERO S.R.L." con sede in Bari Via Gimma n. 78 (...) (di seguito il "Venditore") e "CENTRO RADIOLOGICO LAERTINO S.R.L." con sede in Bari Via della Resistenza n. 86 (...) (di seguito il "Compratore"). (Il Venditore ed il Compratore di seguito congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte")
PREMESSO CHE:

- (A) *il Venditore è titolare del ramo d'azienda costituito dagli elementi analiticamente descritti nel Paragrafo 2.2 che segue e dagli allegati ivi richiamati (di seguito il "Ramo di Azienda") specializzato in attività sanitaria di FKT, ortopedia, traumatologia, reumatologia e medicina interna, è a ciò autorizzata dalla competente ASL ed è dotata di specifico budget (di seguito la "Attività");*
- (B) *Il Venditore desidera vendere al Compratore che, a sua volta, desidera acquistare, il Ramo d'Azienda;*
- (D) *l'efficacia della cessione del Ramo d'Azienda è sospensivamente condizionata al perfezionamento ed al conseguente rilascio da parte delle competenti Autorità del provvedimento di voltura delle autorizzazioni (come infra definite) in favore del Compratore (...);*
- (E) *Le Parti hanno deciso di procedere alla compravendita del Ramo d'Azienda in base ai termini e alle condizioni previste nel presente contratto di cessione di ramo d'azienda (si seguito il Contatto").*

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. PREMESSE – ALLEGATI – DEFINIZIONI

(...)

2. OGGETTO

2.1 *Fatto salvo l'avveramento della condizione sospensiva di cui alla Voltura, ai sensi del successivo Articolo 3., con il presente Contratto il Venditore vende e cede al Compratore, e il Compratore acquista dal Venditore, alle condizioni e nei termini del presente Contratto, la piena ed esclusiva proprietà del Ramo d'Azienda (...)."*

Per quanto innanzi esposto;

atteso che l'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."*;

rilevato che per l'attività specialistica di "Fisiatria", per la quale pure è stato richiesto il trasferimento dell'accreditamento, la Cerbero s.r.l. non risulta in possesso di accreditamento istituzionale;

si propone di adottare, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di trasferimento dell'accreditamento istituzionale delle attività specialistiche ambulatoriali di Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia, Medicina Interna e Dermosifilopatia del poliambulatorio sito in Bari alla via Abate Gimma 78, dalla Società "Cerbero S.r.l." alla società "Centro Radiologico Laertino s.r.l.", con decorrenza 13/11/2019, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio n. 2019/263/00854 del 13/11/2019, e con la precisazione che:

- l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della società “Centro Radiologico Laertino s.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di adottare, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di trasferimento dell'accreditamento istituzionale delle attività specialistiche ambulatoriali di Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia, Medicina Interna e Dermosifilopatia del poliambulatorio sito in Bari alla via Abate Gimma 78, dalla Società "Cerbero S.r.l." alla società "Centro Radiologico Laertino s.r.l.", con decorrenza 13/11/2019, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio n. 2019/263/00854 del 13/11/2019, e con la precisazione che:
 - l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della società "Centro Radiologico Laertino s.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della società "Centro Radiologico Laertino s.r.l." con sede in Bari alla via della Resistenza n. 86;
 - al Direttore Generale ASL BA;
 - al Dirigente U.O.G.R.C. ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Bari;
 - al Dirigente della Ripartizione Sviluppo economico del Comune di Bari.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)